



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse del Dott. **Cancila Giorgio**, nato il 12/08/1994 a Palermo (PA), C.F. CNCGRG94M12G273N, e residente a Palermo (PA), in Piazza Giovanni Paolo II, n. 18, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. **Biosa Ignazio**, collocato alla posizione n. 107 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- del Dott. **Fontana Antonino**, collocato alla posizione n. 157 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- della Dott.ssa **Corsale Marina**, collocata alla posizione n. 128 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante «*Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*», nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico dichiarata dall'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti,

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso;
- ii) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo (Codice PA), ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 6 giugno u.s., per il cui

superamento il bando ha richiesto «*il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 3, i seguenti punteggi:

“«a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)»:

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;

iv. 108, punti 2,25;

v. 107, punti 2,00;

vi. 106, punti 1,90;

vii. 105, punti 1,80;

viii. 104, punti 1,70;

ix. 103, punti 1,60;

x. 102, punti 1,50;

xi. 101, punti 1,40;

xii. 100, punti 1,30;

xiii. 99, punti 1,20;

xiv. da 96 a 98, punti 1,10;

xv. da 92 a 95, punti 1,00;

xvi. da 87 a 91, punti 0,90;

xvii. da 81 a 86, punti 0,80;

xviii. da 74 a 80, punti 0,70;

xix. da 68 a 73, punti 0,60;

xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati».

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull’area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 7 giugno u.s., accedendo al proprio portale, l’odierna parte ricorrente ha appurato inizialmente di non aver superato la prova scritta; successivamente, in data 12 giugno, dopo svariati giorni in cui la propria prova non era più rinvenibile nella propria Area Personale, il ricorrente ha nuovamente fatto accesso al proprio portale.

Dalla visione del suo esito prova, lo stesso ha appreso di aver superato la prova, con un punteggio 21/30, in quanto la p.a. ha proceduto ad annullare in autotutela il quesito n. 37.

In vero, il 14 giugno u.s., sono state rese note sul sito dell’Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per ciascun distretto.

In data 17 giugno, poi, la p.a. ha pubblicato il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (odiernamente impugnato), con cui ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi dei Distretti di Corte d’Appello opzionati.

A questo punto, l’Avv. Cancila, suo malgrado, ha appreso di non essere stato incluso nell’elenco dei vincitori del Distretto di Corte d’Appello di Palermo e, quindi, di non essere stato convocato per la presa di servizio.

5. – Ciò, in particolare, è dipeso dalla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) in suo possesso.

E infatti, l’Avv. Cancila ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione, di aver ottenuto la laurea magistrale in giurisprudenza in data 19.04.2019 (come titolo di accesso), indicando però **per mero refuso** di rientrare nella categoria dei “laureandi”.

Dichiaro che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l’ultimo esame previsto dal corso di laurea.
(Art.4 comma 5 lettera i).: Si

Indicare la classe di laurea:: **Giurisprudenza a ciclo unico LMG-01**
Data dell’ultimo esame sostenuto:: **18/07/2018**
Università presso la quale sarà conseguito la laurea: **Università degli Studi di Palermo**

Data prevista per la sessione di laurea, ove conosciuta. (SOLO PER CHI CONSEGUIRA' IL TITOLO DI STUDIO): **19/04/2019**

Peraltro, il possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza emerge *ictu oculi* in maniera lampante anche dalla dichiarazione, nella domanda di partecipazione, dell’abilitazione forense e della conseguente iscrizione all’Albo degli Avvocati di Palermo:

TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI
(LEGGE 4/2013)

Tipo: Iscrizione Albo
Denominazione: Avvocato
Rilasciato da: Corta di Appello di Palermo
Numero: 274/22
Conseguito in data: 13/10/2022
Durata: 0
 Conseguito all'estero

Inoltre, il ricorrente ha altresì dichiarato correttamente di aver svolto, con esito positivo, tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

Da ciò, invero, ne consegue che era senz'altro chiaro (anche per l'amministrazione) che il ricorrente ha conseguito il titolo di laurea magistrale, requisito necessario per poter, innanzitutto, espletare il tirocinio formativo previsto dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013, nonché per sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense e, successivamente, procedere all'iscrizione nel relativo Albo Professionale.

Invece, a ben vedere, la p.a. ha del tutto omesso di valutare il titolo di laurea posseduto dal ricorrente, cui sarebbe spettato un punteggio pari a 6 punti.

In particolare, il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **34 punti** complessivi, così calcolato:

-21 punti per la prova scritta;

-3,00 punti per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110 e lode; punteggio da raddoppiare per aver conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale **6,00 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-4,00 punti per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

In tal modo, dunque, sarebbe stato certamente incluso nel novero dei vincitori del concorso proprio per il distretto di Palermo.

6. – L'odierno ricorrente, una volta appurato il mero rifiuto contenuto nella propria candidatura, ha prontamente allertato la precedente, con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 4 giugno u.s. (dunque prima dello svolgimento della prova scritta): in particolare, l'Avv. Cancila ha

rappresentato alla p.a. di aver “*compilato erroneamente la sezione della domanda riguardante i soggetti laureandi che dichiaravano di conseguire il titolo entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del bando*”, in luogo di inserire correttamente il titolo di Laurea con relativa votazione. Inoltre, il ricorrente, in quella sede, ha dichiarato di aver conseguito il titolo di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza in data 21.03.2019, con la votazione di 110/110 con lode accademica.

In sede di prova scritta, poi, il ricorrente si è premurato di consegnare anche *brevi manu* la suindicata comunicazione al personale addetto alla procedura concorsuale.

Nulla quaestio, dunque, sulla effettiva conoscenza, in un momento precedente alla formazione della graduatoria finale, da parte dell'Amministrazione del titolo di laurea magistrale conseguito dall'Avv. Cancila.

Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'odierno ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dimostra già che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue

aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è dipeso dalla omessa valutazione, da parte della p.a., del titolo di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza in possesso dell'odierno ricorrente.

Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, l'Avv. Cancila ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, di aver ottenuto la laurea magistrale in giurisprudenza in data 19.04.2019 (come titolo di accesso), indicando però **per mero refuso** di rientrare nella categoria dei "laureandi".

Sorprendentemente e in maniera del tutto arbitraria, l'Amministrazione ha assegnato 0 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110 e lode, nonostante il ricorrente abbia correttamente dichiarato di aver svolto il tirocinio formativo ex art. 73 e di essere iscritto all'Albo degli Avvocati, titoli che necessariamente presuppongono, quale step logicamente propedeutico, il possesso di un titolo di laurea.

Ciò avrebbe dovuto, pertanto, condurre l'odierna parte intimata a valutare il titolo di laurea posseduto dal ricorrente, con l'attribuzione di +3 punti, da raddoppiare per aver conseguito lo stesso nei 7 anni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della candidatura.

Al contrario, però, la situazione dell'odierno ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali, invece, non abbiano dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso di alcun diploma di laurea!

Peraltro, come già anticipato in punto di fatto, l'odierno ricorrente ha correttamente dichiarato il titolo di laurea in esame (e la relativa votazione) con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 4 giugno, dunque un momento logicamente antecedente alla formazione della graduatoria.

Non si comprende, pertanto, per quale ragione l'Amministrazione intimata abbia ommesso di valutare il titolo in esame, attribuendo il relativo punteggio, considerato che, come già detto, la stessa, al momento della formazione della graduatoria, si è trovata in piena conoscenza dei titoli posseduti dal ricorrente.

Né tantomeno può dirsi che l'omessa valutazione sia ascrivibile alla scarsa diligenza dell'odierno ricorrente, ma al contrario discende unicamente dalla contraddittorietà posta in essere dell'Amministrazione, la quale non ha valutato un titolo di studio che è logicamente propedeutico al conseguimento di un titolo *post-lauream*, ovvero il tirocinio ex art. 73 e l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Ciò, peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in *subiecta materia*, che, in una recentissima pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che “in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)” (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

Tale assunto, infatti, è frutto del consolidato e granitico orientamento giurisprudenziale sul punto, che, infatti, ha portato all'accoglimento di diversi ricorsi, il quale sostiene: *“Allorquando, infatti, un bando di concorso preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione al concorso stesso o dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, sia ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il relativo punteggio aggiuntivo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto ai titoli previsti nel bando.*

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 11559/2020)” (TAR Lazio, sent. n. 15181/2022)” (TAR Lazio, sent. n. 15181/2022, (in senso conforme, *ex multis*, T.A.R. Lazio Roma, Sezione I, sentenza n. 4259/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché questa Sezione II, n. 4808/2019).

Peraltro, occorre in questa sede rammentare che notoriamente tale valutazione è un preciso onere dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 il quale espressamente prevede che *“Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.

Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà.

Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale «*La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica*» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che **“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta.** Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale” (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Peraltro, a ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'eventuale richiesta successiva alla compilazione della domanda non avrebbe certamente rappresentato alcuna occasione di aggiustamento postumo

di gravi irregolarità tali da violare il principio della *par condicio* tra i candidati, posto che, come già ampiamente spiegato in narrativa, l'odierno ricorrente ha regolarmente dichiarato il titolo in esame, indicando per mero refuso di appartenere alla categoria dei "laureandi", ma indicando sia la data di conseguimento del ticket, sia i titoli formativi superiori, che necessariamente presuppongono il possesso di un diploma di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la Commissione, evidentemente, ha ritenuto che il titolo di laurea magistrale non dovesse esser oggetto di valutazione, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, aggravando inopinatamente la posizione del ricorrente, in dispregio del principio di *par condicio* e del *favor participationis*.

Donde, il presente motivo di censura.

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1, CO. 145, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 33/2013 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 10 (recante "Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso"), prevede espressamente che "La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia".

Tuttavia, il provvedimento del 14 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d'Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Palermo, la precedente ha espressamente indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che *“La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

Viceversa, nel caso di specie l'odierno ricorrente non conosce, ad oggi, il punteggio totale conseguito, il punteggio relativo esclusivamente ai titoli, né tantomeno il suo attuale posizionamento.

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente che *“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”*.

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle **graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omettere i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierno ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che tuttavia la p.a. ha illegittimamente omesso di valutare.

Dunque, a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, lo stesso è stato, nei fatti, escluso dal novero dei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo.

In particolare, il ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **34 punti** complessivi, così calcolato:

-21 punti per la prova scritta;

-3,00 punti per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 110 e lode; punteggio da raddoppiare per aver conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale **6,00 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-4,00 punti per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata valutazione del titolo di laurea in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione del ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori del concorso e la conseguente immissione in servizio.

L'ultimo candidato in graduatoria, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 23,625 punti.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato il titolo di laurea in possesso del ricorrente, lo stesso sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati vincitori del concorso e sarebbe, quindi, convocato per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di effettuare la scelta delle sedi, che avverrà in data **20 giugno p.v.**, e la contestuale presa di servizio prevista per il **21 giugno p.v.**

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che “[...] ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio **entro la data del 30 giugno p.v.** consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di essere assunto in servizio entro la data prevista, ovvero al limite entro il 30 giugno p.v., lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter accedere all'impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Pertanto, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO ROMA – SEZ. IV

Sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire al ricorrente di poter essere incluso nel novero dei vincitori del concorso e, dunque, accedere alla procedura di scelta della sede lavorativa, che si terrà in data **20 giugno p.v.**, con presa di servizio in data **21 giugno p.v.**

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che “[...] ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l’immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall’art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”.

L’imminente tempistica per la chiamata in servizio dei candidati, **ai fini della successiva stabilizzazione**, non rende possibile per il ricorrente attendere la celebrazione della rituale camera di consiglio e giustifica, quindi, la richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica urgente.

Pertanto, al solo fine di tutelare nelle more della fissazione dell’udienza cautelare collegiale gli interessi di parte ricorrente, appare strettamente necessario concedere le invocate misure cautelari già in sede monocratica, quali l’ammissione con riserva del ricorrente nell’elenco dei vincitori per il Distretto di Corte d’Appello di Palermo, e/o la sospensione degli eventuali effetti pregiudizievoli degli atti impugnati.

Diversamente, la mancata concessione delle misure cautelari in senso monocratico porterebbe alla decadenza del diritto ad essere assunto, con necessità di avvio di ulteriori azioni legali per il ripristino di tale diritto anche in caso di esito favorevole del presente giudizio.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all’odierna resistente un’istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone due per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l’istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo *online* dell’amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell’atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare, già in via monocratica**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la convocazione dello stesso per la scelta della sede e la contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea di parte ricorrente e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori del concorso;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 19 giugno 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell